

JOINT STRIKE FORCE HISTORICAL RE-ENACTMENT UNIT

STATUTO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 1

SOCI

I Soci si dividono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

1. Sono Soci Fondatori tutti coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo.
2. Sono soci Ordinari tutte quelle persone che aderendo unificano scopi ed intenti dell'associazione, acquisendo diritto al voto.
3. Sono soci Onorari tutti coloro che otterranno particolari riconoscimenti in relazione alla loro partecipazione all'attività sociale o procureranno particolari benefici all'associazione (anche finanziari). La qualifica di Socio Onorario è attribuita con voto unanime da tutti i membri del Consiglio Direttivo.
4. Tutti coloro che vorranno entrare a far parte dell'associazione, con qualsiasi delle qualifiche di cui sopra, dovranno dimostrare di essere in possesso delle qualifiche etico morali e capacità per far parte dell'associazione stessa.

ARTICOLO 2 AFFILIAZIONI, RINNOVI, DURATA, DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. I Soci dovranno, al momento della loro domanda di ammissione, fare un'offerta libera.
2. La qualifica di Socio Ordinario ha durata annuale e ha necessità di conferma annuale.
3. E' riservato al Consiglio Direttivo la facoltà di emanare regolamenti relativi allo svolgimento dell'attività associativa. E' anche riservato al C.D. La facoltà di intraprendere sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci non corrispondenti più con le qualifiche etico morali richieste pena l'allontanamento dall'associazione stessa.
4. E' riservato al C.D. Qualora se ne ravvisi la necessità, di fissare contributi straordinari a carico dei Soci fissando modalità e tempi di pagamento.
5. Il tesseramento cessa nei seguenti casi:
 - Nei casi previsti nel regolamento associativo;
 - Recesso;
 - Scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - Mancato rinnovo dell'affiliazione;La cessazione di appartenenza all'associazione comporta la perdita totale di ogni diritto nei confronti di questa.

I Soci hanno diritto:

1. Di partecipare all'assemblee come ordinato dalle norme statutarie e regolamentari.
2. Partecipare all'attività Ufficiale in base al regolamento associativo.
3. Di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali.

ARTICOLO 3 ADESIONE E OBBLIGHI

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione, devono aderirvi secondo le disposizioni previste dal regolamento e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di impegnarsi ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la severa osservanza delle norme che regolano l'umana convivenza nonché un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.

ARTICOLO 4 ORGANI ASSOCIATIVI E ALTRE STRUTTURE

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea degli associati;
- Il consiglio direttivo;
- I consigli di settore.

ARTICOLO 5 ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE

Sono eleggibili alle Cariche Sociali tutti i cittadini italiani e non che abbiano compiuto il 18° anno di età. Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero aventi diritto al voto:

1. Per la carica di presidente 33% dei Soci
2. Per la carica di Consigliere 25% dei Soci

Ogni Socio può proporre un solo candidato per ogni carica.

I dirigenti uscenti possono direttamente riproporre la loro candidatura senza ulteriori formalità. Il Segretario verificherà l'eleggibilità di tutti i candidati. E' ammesso ricorso entro 7 giorni attraverso la decisione della Segreteria. La mancanza d iniziale accerata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo di questi requisiti ai cui commi precedenti comporta l'immediata decadenza alla carica.

ARTICOLO 6 COMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

1. La carica di Presidente è incompatibile con le altre cariche elettive
2. La carica di Vicepresidente è incompatibile con la carica di Consigliere
3. le cariche di Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro e con le altre cariche.

ARTICOLO 7 L'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere sono obbligatorie anche per gli associati aventi diritto al voto assenti o dissenzienti. E' il massimo organo dell'Associazione ed ad essa spettano poteri deliberativi. Essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. Tutti i Soci in regola con l'affiliazione hanno diritto di assistere all'assemblea e di votare.
3. I Soci esprimono il loro diritto di voto direttamente o tramite delega.
4. L'Assemblea generale si distingue in Ordinaria e Straordinaria.
5. L'Assemblea Ordinaria si riunisce per rinnovo delle cariche entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza e verranno discussi:
 - argomenti vari secondo l'ordine del giorno;
 - valutazione tecnico morale e finanziaria della gestione trascorsa
 - approvazione bilanci e nuovi eventuali acquisti
 - elezione delle cariche
6. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del C.D. Quando a parere di quest'ultimo sia necessario, ovvero quando la proposta di convocazione venga fatta da almeno tre decimi degli aventi diritto al voto. L'Assemblea Straordinaria può deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Associativo da sottoporre al C.D., sullo scioglimento dell'Associazione, sugli argomenti dell'ordine del giorno e può essere indetta anche in concomitanza con un'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 8 COMUNICAZIONE-VALIDITA' ASSEMBLEA-ATTRIBUZIONE

1. La convocazione delle Assemblee deve essere fatta a cura del Presidente con invio di lettera semplice, fax, telegramma, e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno.
2. L'Assemblea si intende validamente costituita con la presenza di almeno due terzi della società aventi diritto al voto, in prima convocazione e validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
3. I Soci possono farsi rappresentare per delega conferibile solo ad altri aventi diritto al voto, con il rapporto di una delega per rappresentante presente.
4. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente dell'Associazione apre l'Assemblea ed invita il Segretario del C.D. A dichiarare il numero dei Soci presenti e ritenere l'Assemblea valida a deliberare.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione esclusi gli astenuti. Per le elezioni alle cariche è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità si procederà al ballottaggio. Le votazioni si svolgono mediante alzata di mano e contro prova, per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 dei Soci presenti.

ARTICOLO 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione

1. Egli ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Egli rappresenta l'Associazione anche nell'ambito delle Organizzazioni Nazionali ed Internazionali. Vigila su tutti gli organi ed uffici, provvede alla Direzione ed alla gestione dell'Associazione ed è responsabile del suo funzionamento.
3. Il Presidente convoca e presiede il C.D. E i Consigli di Settore. In caso di assenza può delegare in tutto o in parte le attribuzioni dei suoi poteri al Vicepresidente o ad un Consigliere.

ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. Ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e dispone i bilanci preventivi e consuntivi al termine di ogni esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Esso è composto da un minimo di cinque membri da scegliersi tra i Soci Fondatori e tra i Soci aventi diritto al voto.

Il primo consiglio verrà nominato in Sede di Atto Costitutivo. Il C.D. Dura in carica il quadriennio olimpico o sino a dimissioni.

Il numero dei consiglieri potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea del C.D. Ad eccezione dei primi Consiglieri, tutti gli altri sono nominati dall'Assemblea dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato su richiesta del Presidente o di altro Consigliere con invio di lettera semplice, fax, telegramma, e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea del C.D. È validamente costituita con la presenza di due o più Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei votanti presenti.

Il consiglio può delegare i propri poteri al Presidente o ad altri membri.

I compiti del consiglio sono:

1. Stabilire i principi generali per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
2. Indire assemblee;
3. predisporre la relazione tecnica, morale e finanziaria della gestione federale;
4. Deliberare sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul bilancio consuntivo;
5. Emanare il regolamento associativo;
6. Deliberare il riconoscimento dei soci;
7. Conferire o revocare cariche associative;
8. Ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente dell'Associazione;
9. Deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente dell'Associazione.

Le dimissioni e l'assenza definitiva della maggioranza dei componenti del C.D. Comportano la decadenza dell'intero C.D. E provocano la convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea Straordinaria che dovrà avere luogo nei 30 giorni successivi per le elezioni.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del C.D. Rimane temporaneamente in carica quale Presidente dell'Associazione per ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria il Socio con maggiore anzianità.

Nel caso di mancanza del Presidente le sue attribuzioni verranno assunte dal Vicepresidente. In decadenza del C.D. non si estende al Segretario dell'Associazione.

ARTICOLO 11

IL TESORIERE

Il Tesoriere ha la funzione di controllo sulla gestione dei fondi e dei patrimoni dell'associazione. Su richiesta del C.D. Il tesoriere parteciperà alle riunioni del C.D. Con diritto di voto. La carica di Tesoriere non è complementare ad altre cariche eccetto a quella di Segretario.

Il Tesoriere esamina i bilanci preventivi, consuntivi e le relative variazioni e redige la prescritta relazione; effettua il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione.

ARTICOLO 12

IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di verificare durante le assemblee che sia stato raggiunto il Quorum necessario prima di procedere con le stesse, nonché riportare su un registro quanto discusso nell'assemblea.

E' inoltre compito del Segretario procedere con le comunicazioni relative alle assemblee a tutti i Soci.

ARTICOLO 13

REGOLAMENTI

Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, il C.D. Provvede all'emanazione del Regolamento Organico e di altri regolamenti relativi a determinati settori dell'attività associativa. I predetti regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto.

ARTICOLO 14

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere di iniziativa del C.D. O dei Soci aventi diritto di voto.

In quest'ultimo caso le proposte devono essere presentate da almeno la metà più uno dei Soci. Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà avere luogo entro i 30 giorni.

Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di almeno due terzi di voto di cui dispongono le Associazioni.

ARTICOLO 15

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di almeno quattro quinti dei Soci.

In caso di scioglimento L'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali provvederanno alla liquidazione del conto finale.

Il residuo della liquidazione dovrà essere devoluto ad Associazioni aventi scopo analogo. L'Assemblea nella delibera di scioglimento determinerà al riguardo i criteri a cui attenersi.

ARTICOLO 16

DURATA DELLE CARICHE

Le cariche assunte per elezione avranno durata di un anno e cessano comunque in caso di scioglimento dell'Associazione anche nei casi di nuove elezioni indette per ricostruire totalmente o parzialmente gli organi associativi.

ARTICOLO 17

VARIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme di Legge applicabili in materia nonché i regolamenti applicabili in materia nonché i regolamenti ed i disciplinari emessi dal C.D.

Firme del Primo Consiglio Direttivo:

Luca GUALDI